

Codice A1820C

D.D. 3 novembre 2021, n. 3160

R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2817 - Buffa Vilmer e Sacchi Anna Piera: Autorizzazione idraulica per la costruzione di una scogliera di protezione in sponda sinistra del rio Chiorina, in frazione Piane del comune di Serravalle Sesia (VC)



ATTO DD 3160/A1820C/2021

DEL 03/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 – Pratica n. 2817 – Buffa Vilmer e Sacchi Anna Piera: Autorizzazione idraulica per la costruzione di una scogliera di protezione in sponda sinistra del rio Chiorina, in frazione Piane del comune di Serravalle Sesia (VC)

Premesso che:

in data 01/06/2021, nostro protocollo n. 25901/A1820C, i sigg. Buffa Vilmer e Sacchi Anna Piera hanno presentato istanza di autorizzazione idraulica e concessione demaniale per l'occupazione dell'ex alveo del rio Chiorina con una scogliera di protezione sita in sponda sinistra, in fregio ai mappali n. 426, 427, 268 del Foglio 51, in frazione Piane del Comune di Serravalle Sesia;

lo scrivente Settore, con nota n. 2718/A1820C del 10/06/2021, ha richiesto il calcolo della superficie demaniale da occupare e la certificazione di zona territoriale omogenea ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1444 del 02/04/1968;

a seguito di tale nota il tecnico progettista, ing. Andrea Salvioni, ha trasmesso in data 17/09/2021 protocollo di arrivo n. 43074/A1820C, un nuovo progetto dell'opera di difesa che non interessa più alcuna area appartenente al demanio idrico;

con nota n. 44933 del 28/09/2021 questo Settore ha comunicato l'archiviazione del procedimento di concessione demaniale e la prosecuzione dell'iter relativo al rilascio dell'autorizzazione idraulica, utilizzando a tal fine le pubblicazioni già effettuate per non aggravare il procedimento;

poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato rio Chiorina è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Andrea Salvioni ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi;

i lavori in argomento consistono nella realizzazione di una difesa spondale in massi ciclopici, con sviluppo longitudinale di circa m 23, avente altezza fuori terra di m 1,50 ed una berma di fondazione di m 2,00x1,00.

Dato atto che:

l'avviso in merito alla presentazione dell'istanza è stato pubblicato sul BUR n. 25 del 23/06/2021; copia dell'istanza è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Serravalle Sesia per 15 giorni consecutivi dal 11/06/2021 al 26/06/2021, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; in data 27/10/2021 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore Tecnico

Regionale – Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;
le risultanze della relazione idraulica di progetto attestano la compatibilità dell'opera in progetto con le caratteristiche del corso d'acqua;
a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in progetto, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";

- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, i sigg. Buffa Vilmer e Sacchi Anna Piera ad eseguire le opere in oggetto, consistenti nella realizzazione di una difesa spondale in massi ciclopici, ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, conservati nell'archivio digitale di questo Settore (classificazione 13.160.40 – NOI12_2014, fascicolo n. 1128/2021A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- le sponde ed eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 30/11/2022, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo delle opere, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- i sigg. Buffa Vilmer e Sacchi Anna Piera dovranno comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, i sigg. Buffa Vilmer e Sacchi Anna Piera dovranno inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determina;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- durante la realizzazione dell'opera il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dalle opere per

predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tubazione, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- durante l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
(Dott. Giuseppe Adorno)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo